



MAGHERNO

**UNIONE DEI COMUNI
LOMBARDA
MAGHERNO – TORRE D'ARESE**
PROVINCIA DI PAVIA



TORRE D'ARESE

Whistleblowing

Disciplina organizzativa e procedurale

Indice generale

PREMESSA.....	3
Definizioni	4
1. AMBITO SOGGETTIVO	5
1.1. I soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni.....	5
1.2. I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione	5
2. AMBITO OGGETTIVO	6
2.1. L'oggetto della segnalazione.....	6
2.2. I canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione.....	6
2.3. Le caratteristiche della segnalazione	8
2.4. Le segnalazioni anonime.....	8
3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER.....	9
3.1. La tutela dell'autore delle segnalazioni	9
3.1.1. Tutela della riservatezza	9
4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI	11
4.1. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	11
4.2 La procedura di gestione delle segnalazioni.....	12

PREMESSA

La disciplina del Whistleblowing dell'Unione dei comuni lombarda Maghero-Torre d'Arese risponde all'esigenza di fornire adeguate misure di tutela a coloro che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Ente, vengano a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni illeciti e decidano di segnalarli al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza o di denunciarli alle Autorità competenti.

In linea generale, il sistema di tutele predisposto dal legislatore si sostanzia nella salvaguardia della riservatezza dell'identità del segnalante, nella protezione da eventuali misure ritorsive adottate dall'Amministrazione a causa della segnalazione, nell'esenzione da responsabilità nel caso di rivelazione di notizie coperte da segreto e nella predisposizione di misure di sostegno.

L'istituto è stato introdotto in Italia dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") che ha inserito l'art. 54-bis all'interno del d.lgs. 30 marzo 2001 n.165. La disciplina è stata successivamente integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90 – convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 - che ha modificato l'art. 54 bis inserendo anche l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tra i soggetti destinatari delle segnalazioni e dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 ("Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato"), che ha introdotto una regolamentazione più organica della materia.

Da ultimo, la disciplina è stata interamente riformata a opera del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che, recependo la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, ha abrogato l'art. 54-bis d.lgs. 165/2001 così come l'art. 3 L. 179/2017, e raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti sia del settore pubblico che privato. Le disposizioni in esso previste hanno effetto, per gli Enti pubblici, a partire dal 15 luglio 2023.

ANAC ha poi predisposto lo schema di "Linee Guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" come previsto dall'art. 10 del d.lgs. 24/2023 che dovranno essere adottate sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Questa disciplina organizzativa, infine, viene adottata ai sensi degli artt. 4 e 5, d.lgs. 24/2023, ove dispongono che tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001, compresi gli Enti locali, sono tenute ad attivare i canali di segnalazione previsti e a mettere a disposizione informazioni chiare sui canali, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni.

Definizioni:

- **whistleblowing:** sistema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica tramite apposite procedure per la loro presentazione e gestione;
- **whistleblower** (persona segnalante - art. 2, comma 1, lett. g) d.lgs. 24/2023): la persona fisica che effettua la segnalazione di violazioni tipizzate dal decreto e acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo;
- **contesto lavorativo** (art. 2, comma 1, lett. i) d.lgs. 24/2023): le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei rapporti di cui all'articolo 3, commi 3 o 4, d.lgs. 24/2023 attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- **persona coinvolta** (art. 2, comma 1, lett. l) d.lgs. 24/2023): la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- **PIAO:** Piano Integrato di Attività e Organizzazione;
- **RPCT:** Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; è il soggetto a cui è affidata, nel settore pubblico, la gestione dei canali interni di segnalazione;

1. AMBITO SOGGETTIVO

Il testo della riforma ha ampliato notevolmente la platea sia dei soggetti che possono inoltrare le segnalazioni, sia di quelli a cui si applicano le tutele previste in materia di whistleblowing. A differenza della previgente disciplina, infatti, il d.lgs. 24/2023 ne ha esteso l'ambito di applicazione soggettivo, con conseguente applicabilità delle misure di protezione a una serie di soggetti in precedenza non contemplati ad alcun titolo.

1.1. I soggetti (whistleblowers) che possono inviare le segnalazioni

In particolare, potranno inviare le segnalazioni e beneficiare delle misure di protezione previste dal d.lgs. 24/2023 tutti i soggetti indicati dall'art. 3, comma 3 del citato decreto che, nell'ambito del contesto lavorativo dell'Unione dei comuni lombarda Magherno-Torre d'Arese, vengano a conoscenza di violazioni, o presunte tali, afferenti all'Ente medesimo e decidano di segnalarle o denunciarle alle autorità competenti.

L'art. 3, comma 4, specifica poi che la tutela delle persone segnalanti sopra individuate si applica anche nei seguenti casi:

- a) quando il rapporto giuridico che qualifica il segnalante e lo lega all'Unione dei comuni lombarda Magherno-Torre d'Arese non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) durante il periodo di prova;
- c) successivamente allo scioglimento del rapporto se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

1.2. I soggetti diversi dal segnalante a cui si applicano le misure di protezione

La nuova disciplina ha esteso notevolmente l'ambito di applicazione soggettivo delle misure di protezione; pertanto, ad oggi, risultano destinatari di tali misure anche i soggetti indicati al comma 5 dell'art. 3 del d.lgs. 24/2023.

2. AMBITO OGGETTIVO

2.1. L'oggetto della segnalazione

Possono essere oggetto di segnalazione violazioni (comportamenti, atti od omissioni) o informazioni sulle violazioni (commesse o che potrebbero essere commesse) di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica e di cui i soggetti segnalanti siano venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo all'interno dell'Unione dei comuni lombarda Maghero-Torre d'Arese. Ciò che rileva è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e l'Ente nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o passate.

Le violazioni segnalabili sono solo quelle tipizzate all'art. 2 del d.lgs. 24/2023.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il segnalante, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti (anche fondati sospetti), comprese le informazioni che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono considerate segnalazioni di Whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Inoltre, non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

2.2. I canali attraverso cui può essere trasmessa la segnalazione

I soggetti individuati al par. 1.1 che vengano a conoscenza, nell'ambito del proprio contesto lavorativo, di violazioni o di informazioni sulle violazioni (come sopra definite) hanno a disposizione diversi canali al fine di segnalarle.

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del segnalante, in quanto l'art. 6 del d.lgs. 24/2023 incentiva innanzitutto l'utilizzo dei canali interni e, solo al ricorrere di determinate condizioni, rende possibile effettuare una segnalazione esterna.

a. I canali interni di segnalazione (art. 4 d.lgs. 24/2023)

È rimessa alla discrezione del segnalante la scelta relativa al canale di segnalazione interno da utilizzare. In particolare, egli può fruire:

- della piattaforma informatica reperibile nel sito istituzionale;
- della possibilità di trasmettere una segnalazione cartacea (consegnandola personalmente al RPCT o facendola pervenire allo stesso tramite posta) o una mail (indirizzata esclusivamente al RPCT);
- della possibilità di richiedere un incontro diretto con il RPCT.

I canali qui elencati sono stati predisposti all'interno dell'Unione dei comuni lombarda Maghero-Torre d'Arese al fine di garantire le tutele previste dal decreto a protezione del segnalante e delle informazioni da questi rese in fase di segnalazione. In particolare, la piattaforma informatica, grazie all'implementazione di strumenti di crittografia, permette di separare dalla narrazione dei fatti i dati relativi all'identità del segnalante. Questi ultimi vengono conservati e la chiave per accedervi è custodita dal custode delle identità (v. *supra* nella Premessa), che potrà essere messa a disposizione del RPCT solo a seguito di sua motivata richiesta.

Le segnalazioni interne presentate a un soggetto diverso dal RPCT, devono essere trasmesse a quest'ultimo, entro sette giorni dal loro ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante. Si evidenzia tuttavia che, per una loro più corretta gestione, è necessario che sia indicato chiaramente nell'oggetto, a cura del segnalante, che si tratta di una segnalazione per la quale si intende mantenere riservata la propria identità e beneficiare delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.

b. Altri canali (artt. 7 e 15 d.lgs. 24/2023)

Se non può o non vuole effettuare la segnalazione attraverso uno dei canali interni, il segnalante può decidere di:

- effettuare una segnalazione esterna ad ANAC ai sensi dell'art. 7 d.lgs. 24/2023 e al ricorrere dei requisiti richiesti dall'art. 6 d.lgs. 24/2023;
- divulgare pubblicamente la segnalazione ai sensi dell'art. 15 d.lgs. 24/2023;
- se del caso, denunciare l'accaduto all'autorità giudiziaria o contabile.

Le condizioni richieste dal menzionato art. 6 per il ricorso alla segnalazione esterna da parte del segnalante, in particolare, sono le seguenti:

- a) il canale di segnalazione interna non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.3. Le caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più chiara e circostanziata possibile e offrire il maggior numero di elementi fattuali idonei a consentire al RPCT di effettuare le dovute verifiche e valutazioni. In particolare, è necessario che la segnalazione contenga i seguenti elementi:

- una compiuta descrizione del fatto oggetto di segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto si è verificato;
- gli elementi identificativi (preferibilmente, le generalità) del soggetto cui attribuire il fatto segnalato;
- l'indicazione del rapporto intercorrente tra il segnalante e l'Unione dei comuni lombarda Maghero-Torre d'Arese all'epoca del fatto segnalato.

Può essere inoltre utile indicare le generalità dei soggetti che possono riferire sul fatto, ovvero Servizio/Ufficio ai quali può essere riferito il fatto nonché allegare i documenti a sostegno dell'ipotesi di violazione e ogni altra informazione idonea a fornire riscontro circa la fondatezza dei fatti segnalati.

2.4. Le segnalazioni anonime

Si considerano anonime le segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Il trattamento delle suddette segnalazioni avviene in ogni caso attraverso canali distinti da quelli predisposti per le segnalazioni oggetto della presente disciplina organizzativa.

3. LA TUTELA DEL WHISTLEBLOWER

3.1. La tutela dell'autore delle segnalazioni

Come anticipato in premessa, la tutela del segnalante si traduce in:

- tutela della riservatezza circa l'identità del segnalante (v. *infra*);
- altre tutele previste e dettagliate dagli articoli 17 e 20 d.lgs. 24/2023.

3.1.1. Tutela della riservatezza

Il d.lgs. 24/2023, all'art. 12, sancisce, innanzitutto, che l'acquisizione e la gestione delle segnalazioni deve avvenire nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati personali e che *"le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse"*. Il decreto impone, poi, all'Amministrazione che riceve e tratta le segnalazioni di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche al fine di evitare l'esposizione dello stesso a misure ritorsive da parte dell'Amministrazione in ragione della segnalazione.

La riservatezza sull'identità della persona segnalante (e su qualsiasi altra informazione o documentazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità) viene tutelata prevedendo che la stessa possa essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alla segnalazione, espressamente autorizzate a trattare tali dati ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, solo con il consenso espresso della persona segnalante (art. 12, co. 2, d.lgs. 24/2023).

La riservatezza del segnalante è garantita anche in ambito giurisdizionale e disciplinare (art. 12, co. 3, 4 e 5, d.lgs. 24/2023):

- nell'ambito del procedimento penale, durante le indagini preliminari, nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, sino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione

dell'addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il comma 6 del medesimo art. 12, d.lgs. 24/2023 prevede, inoltre, che per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, è necessaria anche una previa comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione, nei seguenti casi:

- nel procedimento disciplinare, laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

Infine, la tutela della riservatezza va garantita anche al facilitatore che assiste il segnalante e a soggetti diversi dal segnalante menzionati o coinvolti nella segnalazione, quali il soggetto segnalato e persone indicate come testimoni, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie, salvo il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

Nelle procedure di segnalazione interna la persona segnalata può essere sentita, ovvero, su sua richiesta, è sentita, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

Corollari della tutela della riservatezza sull'identità del segnalante sono:

- previsione di procedure per il trattamento delle segnalazioni mediante sistemi di gestione informatizzata delle stesse con ricorso a strumenti di crittografia;
- garanzia di riservatezza sull'identità del segnalante durante tutte le fasi del procedimento di segnalazione;
- l'onere di oscuramento dei dati personali relativi al segnalante ma anche di quelli la cui identità deve rimanere riservata ai sensi del d.lgs. 24/2023 qualora, per ragioni istruttorie, anche altri soggetti non autorizzati al trattamento debbano essere messi a conoscenza della segnalazione;
- la sottrazione della segnalazione e della documentazione a essa allegata al diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e all'accesso civico generalizzato ex art. 5 del d.lgs. 33/2013 (art. 12, comma 8, d.lgs. 24/2023);
- l'impossibilità per il soggetto segnalato e per le persone menzionate nella segnalazione di risalire all'identità del segnalante tramite richiesta al titolare del trattamento e reclamo al Garante della Privacy come prevedono gli artt. 15 e 22 del

4. LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI TRAMITE I CANALI INTERNI

Conformemente alla previsione normativa, l'Unione dei comuni lombarda Maghero-Torre d'Arese, il quale riveste il ruolo di Titolare del trattamento, ha predisposto diversi canali interni di segnalazione. La scelta circa quello da utilizzare è rimessa al soggetto segnalante.

4.1. Il ruolo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La figura chiave nella gestione delle segnalazioni è quella del RPCT, al quale compete la gestione dei canali di segnalazione interna ai sensi dell'art. 4, comma 5, del d.lgs. 24/2023. Questi, oltre ad essere destinatario delle segnalazioni, deve porre in essere gli atti necessari a una prima attività di verifica e di analisi di quanto ricevuto.

L'unico soggetto legittimato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e a conoscerne, eventualmente, l'identità è il RPCT stesso.

Il compito del RPCT non si estende in alcun caso all'accertamento di responsabilità individuali né allo svolgimento di controlli, di legittimità o di merito, prodromici a tale accertamento; a questi è demandato unicamente lo svolgimento dell'attività istruttoria necessaria a stabilire l'eventuale sussistenza di un sospetto di fondatezza circa la violazione segnalata. In particolare, gli è richiesto di operare un giudizio sommario in ordine alla verosimiglianza della violazione segnalata. In tal caso, egli procede alla trasmissione degli atti all'Autorità Competente.

4.2 La procedura di gestione delle segnalazioni

Premesso che le specifiche modalità di gestione delle segnalazioni sono in parte condizionate dal tipo di canale azionato, di seguito saranno descritti gli aspetti comuni a tutti i canali interni che sono stati sopra elencati.

La presente procedura si riferisce all'iter che le segnalazioni seguono quando viene azionato uno dei canali interni. Gli scambi tra RPCT e whistleblower avvengono con modalità che dipendono dalla tipologia di canale attivato.

1 – Invio della segnalazione di whistleblowing

Le modalità di trasmissione dell'input variano a seconda del canale scelto.

Caso A: invio tramite applicativo di gestione delle segnalazioni (Piattaforma Informatica)

La piattaforma informatica adottata dall'Ente presenta tutte le caratteristiche necessarie a garantire la riservatezza circa l'identità del segnalante e il contenuto della segnalazione, compresa l'eventuale documentazione allegata.

La Piattaforma è pubblicata nel sito dell'Unione dei comuni lombarda Magherno-Torre d'Arese, all'interno della sezione "Whistleblowing" presente nella *Home page*.

La Piattaforma verrà monitorata, per controllare la presenza di eventuali segnalazioni; alla persona segnalante verrà rilasciato apposito avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, come previsto dall'art. 5, co, 1, lett. a) del D.lgs. 24/2023. Gli eventuali contatti con il *whistleblower*, compresa la richiesta di integrazioni o precisazioni, avverranno solo attraverso la piattaforma informatica.

Caso b: invio tramite lettera

Il segnalante inoltra la propria segnalazione anche tramite posta ordinaria. In quest'ultimo caso, la segnalazione cartacea dovrà pervenire al RPCT in busta chiusa recante la dicitura "riservata personale" o, in alternativa, "whistleblowing", per evitare che la stessa sia trattata come segnalazione ordinaria. Una seconda busta, invece, opportunamente sigillata, dovrà contenere i dati del segnalante.

Caso c: richiesta di incontro diretto con il RPCT

Il segnalante può in ogni caso richiedere un incontro diretto con il RPCT.

2 – Trasmissione dell'avviso di ricevimento e presa in carico della segnalazione

Il RPCT riceve la segnalazione e la prende in carico.

Entro sette giorni dalla sua ricezione, il RPCT rilascia avviso di ricevimento della segnalazione al recapito fornito dal segnalante.

3 - Esame preliminare della segnalazione ai fini della valutazione di ammissibilità

Il RPCT svolge una prima attività istruttoria mirata ad accertare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione. Alla segnalazione non viene dato seguito quando è presentata da un soggetto non rientrante nelle specifiche categorie elencate dall'art. 3 co. 3 d.lgs. 24/2023, quando è manifestamente infondata per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti, quando il suo contenuto è generico e tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero la documentazione allegata è inappropriata o inconferente e in tutti gli altri casi che esulano dal perimetro tracciato dal d.lgs. 24/2023. La segnalazione viene archiviata anche quando si fonda su una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

4a – Archiviazione della segnalazione inammissibile

Al ricorrere di una delle già menzionate ipotesi, il RPCT procede all'archiviazione del procedimento, dandone comunicazione al segnalante.

4b – Richiesta elementi integrativi

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato il RPCT può richiedere al segnalante di fornire elementi integrativi. Nel caso in cui la segnalazione sia stata presentata tramite il canale informatico, tali comunicazioni sono indirette in quanto mediate dallo strumento piattaforma che garantisce l'anonimato del segnalante; pertanto, questi avrà riscontro della richiesta solo accedendo al portale con le credenziali fornite dal sistema al momento dell'invio della segnalazione.

5 – Invio elementi integrativi richiesti

Al segnalante è data la possibilità di fornire, se lo ritiene, gli elementi integrativi richiesti. Nel caso in cui a tale richiesta non dovesse essere dato riscontro nel termine indicatogli, la segnalazione sarà archiviata.

5 bis – Presa in carico della segnalazione integrativa

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa dà avvio all'istruttoria interna.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento alle ultime credenziali (username e password) generate dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

6 – Avvio istruttoria interna

Nel corso di detta istruttoria, possono essere acquisiti atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione e/o essere coinvolte terze persone tramite audizioni al fine di verificare se vi è un sospetto di fondatezza in quanto denunciato dal segnalante.

7 – Richiesta chiarimenti, documenti, integrazioni

Qualora ne ravvisi l'opportunità, il RPCT può richiedere ulteriore documentazione a supporto della tesi del segnalante, chiarimenti circa il contenuto della segnalazione o eventuali integrazioni alla stessa.

8 – Invio chiarimenti, documenti, integrazioni

Il segnalante che riceva una richiesta di integrazione della comunicazione, procede inoltrando, se lo ritiene, gli elementi richiesti.

8 bis – Presa in carico della segnalazione integrativa

Il RPCT prende in carico la segnalazione integrativa contenente gli elementi richiesti e se, all'esito della sua valutazione, risulta completa prosegue con la fase istruttoria.

Nel caso in cui la segnalazione sia trasmessa tramite il canale informatico, si precisa che per i successivi accessi alla piattaforma, il segnalante dovrà fare riferimento alle ultime credenziali (username e password) generate dal sistema a seguito dell'inserimento della nuova segnalazione.

9 – Esito dell'istruttoria e comunicazione al segnalante

Il termine per la conclusione della fase istruttoria è tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce riscontro alla segnalazione che può consistere in:

- comunicazione dell'archiviazione per carenza di prove a carico del segnalato che giustifichino la prosecuzione delle indagini;
- descrizione delle attività intraprese o da intraprendere all'esito dell'istruttoria svolta (per es. rinvio all'autorità competente per ulteriori indagini, avvio di un'inchiesta interna, adozione di provvedimenti per affrontare la questione sollevata, ecc.).

Ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 24/2023, le segnalazioni e la relativa documentazione saranno registrate e conservate per un periodo massimo di cinque anni decorrenti dalla trasmissione dell'esito finale della segnalazione.

10- Trattamento dei dati personali

Nel corso del procedimento in oggetto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi enunciati nel Regolamento UE 2016/679 e nel d.lgs. 196/2003.

Anche in materia di *whistleblowing*, pertanto, vale il principio generale della minimizzazione, volto alla tutela dei dati personali. Ai sensi dell'art. 13, comma2, del d.lgs. 24/2023, infatti, *"i dati personali che manifestamente non sono utili al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente."*

11- tempi di conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

L'Ente conserva la documentazione inerente alle segnalazioni per il tempo necessario alla loro trattazione e, comunque, non oltre cinque anni, che decorrono dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura.

12 - clausola di chiusura

Per quanto non espressamente trattato dal presente atto organizzativo, si rinvia al D.lgs. 24/2023 e alle Linee guida Anac approvate con deliberazione dell'Autorità n. 311 del 12 luglio 2023.